

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ventura S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Marco
Feroce e Mariano Protto, con domicilio eletto presso Marco Weigmann in Torino,
c.so Galileo Ferraris 43;

contro

Anas S.p.A., Compartimento Viabilita' Piemonte, U.T.G. - Prefettura di Milano,
U.T.G. - Prefettura di Messina; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati
Uniti, 45;

nei confronti di

Fondiar S.p.A.;

per l'annullamento

della nota dell'ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per il Piemonte, prot.
CTO -0006296 -P del 5 marzo 2013, con la quale è stata disposta e comunicata alla
ricorrente la revoca del contratto n. 4591 avente ad oggetto appalto dei lavori di
ordinaria manutenzione per il ripristino dei danni da incidenti, servizio di

reperibilità e di interventi di emergenza sulle strade statali nn. 32,33/I, 336 e nsa 88 del Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 3, e l'escussione della cauzione definitiva, nonché di ogni altro atto antecedente, inerente e conseguente ed in particolare: della nota ANAS, Compartimento della Viabilità per il Piemonte, prot. CTO-006197 - P del 5.3.2013; della nota ANAS, Direzione Generale, prot. CDG - 0015727 - P del 5.2.2013; della nota della Prefettura di Messina n. 2382/Div.Area Sic./UA del 17.1.2013; della informativa interdittiva prot. 12B7/2012-027942 dell'8.1.2013 del Prefetto di Milano, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali; della Nota del 1.10.12 n. 125/M.E/I.P./P - 590/prot 4021 della DIA di Messina; delle note della Prefettura di Messina del 5.12.2012 e del 10.12.2012; della nota n. CAT Q2/2/Pol. Ant. Del. 1.12.2012 della Questura di Messina; della nota n. MI-123-U-GICEX-1-2012-704 del 5.12.12 e della nota GICEX-1-2012-744 del 19.12.2012; della nota n. 078679/17-16"P" del 9.12.2012 del Comando Provinciale dei CC di Messina e relativi allegati; del verbale della riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia integrato dal GICEX del 18.12.2012; delle risultanze dei complessivi elementi informativi acquisiti dalla Riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia integrato dal Gruppo Interforze per l'EXPO del 18.12.2012; del verbale di audizione ed accesso agli atti redatto dalla Prefettura di Milano in data 29.1.2013.

nonché, con i motivi aggiunti

della determina del Capo Compartimento ANAS Piemonte prot. CTO - 0015418-I del 28.5.2013;

della informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Messina prot. 35141/Div.AreaSic.I/U.A. del 13.2.2013 e della relativa nota di trasmissione;

degli atti a questi annessi, connessi, presupposti e consequenziali, anche confermando e reiterando la già avvenuta impugnazione della informativa

interdittiva prot. 12B7/2012-027942 dell'8.1.2013 emessa dal Prefetto di Milano e degli atti a questa sottesi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Ventura S.p.A., a seguito di procedura di gara pubblica, in data 5 dicembre 2011 ha conseguito l'affidamento da parte di Anas s.p.a. dell'appalto di lavori "di ordinaria manutenzione per il ripristino dei danni da incidenti, servizio di reperibilità e di interventi di emergenza sulle strade statali nn. 32, 33/I, 336 e nsa 88 DEL Centro Manutentorio n. 2, Nucleo n. 3", esercizio 2012-2014, per l'importo complessivo di € 468.000,00. Il 14 marzo 2012 è stato stipulato il relativo contratto.

2. Sennonché, in data 8 gennaio 2013, il Prefetto di Milano ha emanato nei suoi confronti un provvedimento di interdittiva antimafia, cui ha fatto seguito (in data 13 febbraio 2013) analogo provvedimento della Prefettura di Messina. In data 5 marzo 2013, quindi, Anas s.p.a. ha risolto il contratto di appalto di cui sopra.

3. In virtù di analoga procedura di risoluzione contrattuale, avviata sulla base della medesima informativa prefettizia, la società qui ricorrente è stata estromessa dalla realizzazione di alcune opere dell'EXPO 2015, delle quali era risultata aggiudicataria in RTI con altre imprese (Ing. E. Mantovani S.p.A., So.Co.Stramo S.r.l., Consorzio Veneto Cooperativo S.c.p.a., S.I.E.L.V. S.p.A.). Gli atti relativi

all'appalto EXPO 2015 sono stati oggetto di separato ricorso innanzi al TAR Milano, conclusosi con la pronuncia di rigetto della Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806.

4. Nel presente giudizio, Ventura s.p.a. con un primo ricorso, depositato in data 10 aprile 2013, ha impugnato la citata informativa interdittiva emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Milano e la conseguente determinazione di risoluzione del contratto d'appalto adottata dalla stazione appaltante.

5. Con ordinanza 10 maggio 2013 n. 199, questa Sezione, ravvisata la fondatezza dell'istanza cautelare in considerazione della natura atipica dell'informativa prefettizia e del conseguente onere di specifica motivazione in ordine alla scelta di recedere dal contratto, che nella specie non poteva ritenersi assolto, ha disposto che l'amministrazione riesaminasse la materia depositando nuovo provvedimento motivato.

6. Con motivi aggiunti depositati in data 27 giugno 2013, l'odierna ricorrente ha impugnato anche l'interdittiva antimafia del 13 febbraio 2013 emessa dalla Prefettura di Messina nonché il nuovo atto di risoluzione contrattuale adottato da Anas il 28 maggio 2013.

7. Questa Sezione, pronunciandosi nuovamente in fase cautelare, con ordinanza n. 308 del 12 luglio 2013 ha respinto l'ulteriore istanza di sospensiva avanzata dalla ricorrente unitamente ai motivi aggiunti.

8. La statuizione è stata riformata in sede d'appello, con ordinanza n. 3603 del 13 settembre 2013, al fine di consentire l'acquisizione anche nel presente procedimento degli ulteriori approfondimenti istruttori già disposti nel procedimento parallelo in corso innanzi al TAR Lombardia.

9. In esecuzione dell'ordinanza, il GICEX, in data 30 novembre 2013, ha depositato in giudizio la relazione del 20 novembre 2013 (prot. ns. MI-123-U-GICEX-1-2013-916), nonché il provvedimento del Prefetto di Messina in data 14 novembre 2013, ove si enuncia che “nella riunione tecnica di coordinamento

interforze del 9.10.2013, tutti e tre i vertici provinciali delle Forze di Polizia - nel condividere pienamente le risultanze del lavoro svolto dal Gruppo Interforze - esprimevano la concorde opinione che le intervenute modifiche dell'assetto proprietario della Ventura s.p.a. non creino quella netta ed adeguata discontinuità con la passata gestione societaria, utile a rivedere il negativo giudizio prognostico già espresso con riferimento al vecchio assetto proprietario”.

10. Tali atti sono stati impugnati nel presente giudizio con motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2014. Con il medesimo atto di motivi aggiunti, la Ventura S.p.A. ha impugnato anche le note della Prefettura di Milano del 9 dicembre 2013 e della Prefettura di Messina del 14 novembre 2013, con le quali è stato negato l'aggiornamento in senso favorevole a Ventura delle interdittive emesse rispettivamente il 13 febbraio 2013 e l'8 gennaio 2013.

11. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, per opporsi alle istanze avversarie.

12. Con nota depositata il 19 novembre 2014 la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta ultimazione dell'appalto oggetto di causa e della conseguente cessazione dell'interesse all'annullamento dell'atto di risoluzione e al risarcimento del danno. Ha invece manifestato interesse alla pronuncia sull'impugnativa delle due presupposte informative prefettizie.

13. La causa è stata introitata a decisione all'esito dell'udienza pubblica di discussione del 20 novembre 2014.

DIRITTO

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle censure articolate avverso gli atti di risoluzione del 5 marzo 2013 e del 28 maggio 2013 il ricorso risulta improcedibile, attesa la cessazione di interesse alla decisione manifestata dalla parte ricorrente con nota del 19 novembre 2014.

Va invece affrontato il merito del ricorso per quanto concerne la legittimità delle informative prefettizie presupposte.

2. Con riguardo all'interdittiva emessa in data 8 gennaio 2013 dal Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 7, lett. c), d.P.R. n. 252/1998, che costituisce punto nodale del presente contenzioso, la parte ricorrente lamenta:

- il ritardo con cui l'informativa è stata emessa (quasi sei mesi dopo l'inizio dell'istruttoria iniziata il 25 luglio 2012) e la sussistenza di irregolarità procedurali (apprezzabili anche alla luce dei criteri d'azione prescritti nelle Linee Guida e nelle Linee Guida per i controlli antimafia, approvate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi Opere il 28.3.2011 e pubblicate sulla GURI il 19.4.2011);

- i sintomi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento del fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto nessuno dei due fattori considerati rilevanti (le pregresse condanne dei soci e le affermazioni di collaboratori di giustizia) farebbero presumere possibili tentativi di infiltrazione da parte delle cosche. In particolare, le condanne riportate dai soci risulterebbero minime, risalenti negli anni, relative a questioni che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, attinenti ad indagini poi arenatesi e, soprattutto, da sempre note alle Forze dell'Ordine; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riguardanti i soci Angelo e Giuseppe Ventura o più genericamente la "famiglia imprenditoriale dei Ventura", apparirebbero privi di riscontri oggettivi, senza contare che sugli stessi fatti i diretti interessati non sarebbero mai stati sentiti.

3. Può innanzitutto sgombrarsi il campo dalle censure relative al ritardo e alle irregolarità procedurali riscontrabili nell'iter di emissione dell'informativa.

3.1 La violazione del termine per il rilascio delle informative antimafia appare irrilevante, in quanto il limite temporale previsto dall'art. 11 D.P.R. n. 252 del

1998, in ordine al rilascio nei confronti della stazione appaltante di informazioni sui partecipanti alla gara pubblica, ha natura ordinatoria, giacché non è possibile prevedere ex ante ed in via generale la durata degli approfondimenti all'uopo eventualmente necessari. La natura ordinatoria del suddetto termine discende altresì dal principio generale secondo cui i termini del procedimento amministrativo vanno considerati ordinatori ogni qualvolta la legge non li abbia espressamente indicati quali perentori (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8224; T.A.R. Napoli, Sez. I, 29 dicembre 2005, n. 20681).

3.2 Quanto all'asserita violazione delle linee guida, vengono evidenziati in ricorso dei profili di discostamento dai parametri di efficacia e speditezza che imporrebbero una stretta interlocuzione tra la Prefettura di Milano e le Prefetture ove hanno sede legale gli operatori economici.

Trattasi, tuttavia, di criteri operativi pensati per assicurare il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività di prevenzione relative alle commesse pubbliche oggetto dell'Expo Milano 2015. L'affidamento per cui è causa esula dal segnalato perimetro applicativo. In ogni caso, poi, la legittimità dell'informativa, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, va deliberata - in ultima analisi - alla stregua dell'attendibilità dei suoi elementi di contenuto, rispetto ai quali le denunciate irregolarità possono costituire al più indizio sintomatico di cattivo esercizio del potere. Ciò che conta appurare è, pertanto, la tenuta logica e istruttoria dell'apparato argomentativo illustrato a sostegno del ritenuto rischio di contiguità e di condizionamento dell'attività d'impresa da parte di ambienti malavitosi.

4. Venendo al merito, dunque, un preliminare e sintetico richiamo ai tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa prefettizia, per quanto rilevanti ai fini della decisione e come delineati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia, impone di evidenziare che:

- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, per cui non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;
- è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;
- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva;
- gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
- la formulazione generica del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l'attribuzione al prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti;
- quanto ai rapporti con le risultanze del processo penale, le informative prefettizie non possono certo porsi in contrasto con i fatti accertati in sede penale, nel senso che le informative prefettizie non possono porre alla base del quadro indiziario fatti la cui sussistenza è stata esclusa in sede di giudizio penale. Al contrario, l'assoluzione o l'archiviazione non valgono di per sé ad escludere la sussistenza di

ogni pericolo di tentativo di infiltrazione mafiosa, qualora quest'ultima venga ipotizzata per la sussistenza di ulteriori e qualificati elementi sintomatici;

- in relazione alla più specifica questione riguardante la rilevanza del rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, va osservato che il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione, in quanto non può ravvisarsi alcun rigido automatismo tra la sussistenza di un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il temuto condizionamento dell'impresa. Si deve quindi ritenere che, quando la misura interdittiva trovi il suo presupposto nel rapporto di parentela dei soggetti che svolgono l'attività imprenditoriale con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata, deve essere accertata anche l'eventuale esistenza di ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre effettivi collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato l'esistenza di pregiudizi e l'impresa esercitata dai loro congiunti;

- quanto all'ipotesi in cui un determinato soggetto imprenditoriale, in alcun modo annoverabile alla stregua delle stesse risultanze investigative tra i sodali di un'organizzazione mafiosa, intrattenga con alcuni suoi esponenti (esercanti anch'essi attività imprenditoriale) rapporti economici del tutto leciti, l'interdizione può operare senza dubbio in danno dell'imprenditore "compiacente", con tale espressione intendendosi colui che sia entrato in rapporto "sinallagmatico" con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti (ad esempio, l'imprenditore impone in un dato mercato la propria posizione dominante ed il sodalizio criminoso ottiene risorse economiche). Tuttavia, le finalità della interdizione antimafia devono potersi dispiegare anche nei confronti dell'imprenditore "vittima" che, soggiogato dall'intimidazione e pur non venendo a patti con il sodalizio, tuttavia cede all'imposizione subendo il relativo danno ingiusto, limitandosi magari a negoziare un'intesa volta a limitare tale danno. Il

campo che, invece, non pare possa essere attinto dalla misura di polizia in discorso è solo quello in cui non sia dato riscontrare alcun tipo di rapporto collaborativo, né attivo e partecipe, né passivo e contro la volontà del soggetto (come nei casi anzidetti di contiguità soggiacente), ma mere relazioni economiche con una impresa del tutto lecita (quanto ad oggetto sociale, sebbene guidata da esponenti della criminalità), in assenza di alcuna prova circa l'intento o la consapevolezza di agevolare un determinato sodalizio mafioso;

- infine, essendo le informative fondate su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, nulla vieta che i tentativi di infiltrazione mafiosa possano essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente. Nondimeno, onde evitare il travalicamento in uno "stato di polizia" e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata.

5. Ciò posto, le doglianze avanzate con il ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto la valutazione contenuta nell'impugnata informativa antimafia circa la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti del tentativo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata (di cui all'art. 10, comma, 2 e 7, lett. c) del D.P.R. 252/98), non può ritenersi affatto irragionevole.

Il nucleo di questo giudizio conclusivo è già stato prospettato nell'ordinanza cautelare n. 308 del 12 luglio 2013, ove si è posto in rilievo che: "la valutazione del contesto indiziario delineato nell'informativa non evidenzia carenze di tenuta logica e di coerenza; che il reato di turbativa d'asta per il quale risulta essere stato condannato in via definitiva uno dei predetti soci, oltre ad essere in sé dotato di particolare rilevanza indiziaria in materia di normativa antimafia, non appare

episodio isolato ma si cala nel contesto di ulteriori tentativi di condizionamento delle procedure di affidamenti di appalti pubblici riferiti dai collaboratori di giustizia; che la portata dei fatti richiamati nell'informativa non pare superabile con rilievi in ordine all'assenza di elementi di riscontro, trattandosi di circostanze tra di loro convergenti e in parte riscontrate in attività di indagine o con sentenze; né con deduzioni circa la risalenza dei fatti contestati, stante la pregnanza e la particolare vischiosità dei rapporti di contiguità con ambienti malavitosi che lo stesso quadro indiziario lascia emergere".

Ulteriori considerazioni di supporto a tale conclusione si ricavano dalla pronuncia del T.A.R. Milano, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806.

6. Questi gli elementi essenziali sui cui fonda il contesto indiziario delineato nell'informativa, supportato dagli elementi informativi acquisiti dal Servizio Analisi Criminale e Gruppo Interforze per l'Expo:

Ventura Angelo (socio che ha rivestito anche la carica di Amministratore Delegato e Consigliere fino al 2006) è stato condannato, con decreto penale 26.11.2009, per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso con persone pregiudicate per reati di usura e detenzione illegale di armi; lo stesso risulta (nel 2006) aver affidato lavori di sistemazione di un terreno a Campanino Salvatore e Campisi Agostino, soggetti pregiudicati per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e associazione di tipo mafioso.

Ventura Sebastiano (socio che ha ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico, tutte cessate a partire dal 2006), è stato condannato per il reato di turbativa d'asta (sentenza divenuta irrevocabile in data 24 maggio 2008).

Ventura Giuseppe (socio ed amministratore Delegato e Consigliere della Ventura fino al 2006), è stato condannato per la violazione delle norme di attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti pericolosi (sentenza divenuta irrevocabile nel

giugno 2006). Lo stesso, nel 2003, è stato controllato in compagnia del sig. Presti Rosario, imprenditore ritenuto “attiguo alle consorterie criminali di stampo mafioso operanti sulla fascia tirrenica siciliana della provincia di Messina”.

Le condotte penalmente rilevanti appena citate (in particolare, il reato di turbativa d’asta), oltre ad essere in sé dotate di rilevanza indiziaria in materia antimafia, si calano nel contesto di ulteriori tentativi di condizionamento delle procedure di affidamenti pubblici riferiti da collaboratori di giustizia, esponenti di assoluto rilievo della criminalità organizzata di tipo mafioso.

In particolare, Ventura Giuseppe e Ventura Angelo sono stati chiamati in causa dai collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni nell’ambito delle operazioni di Polizia “Vivaio”, “Ghota” e “Ghota III”.

In dettaglio: - presso la sede della Ventura S.p.A, si sarebbe tenuto un incontro finalizzato all'organizzazione della turbativa delle aste alla presenza e per favorire il pregiudicato Salvatore Di Salvo detto “Sam”, considerato dalla DIA di Messina un esponente di spicco della criminalità organizzata barcellonese; - sarebbero emersi rapporti molto stretti tra Ventura Angelo e pericolosi pregiudicati della zona collegati alla criminalità organizzata, grazie all'interessamento dei quali riusciva a recuperare il proprio fuoristrada precedentemente rubato.

7. I rilievi formulati in ricorso in ordine alla scarsa portata dei singoli fatti richiamati nell’informativa e all’assenza di elementi di riscontro, paiono ampiamente superati dal carattere convergente delle plurime circostanze richiamate, in parte riscontrate in attività di indagine o in sentenze, nonché dal peculiare quadro ambientale nel quale detti fatti indiziari si inseriscono, denotante relazioni di contiguità e interessenze con la consolidata criminalità locale. A sua volta la risalenza dei fatti contestati è bilanciata dalla particolare pregnanza e vischiosità dei rapporti collusivi con gli ambienti malavitosi che lo stesso quadro

indiziario lascia emergere (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 luglio 2013, ordinanza n. 308).

8. A ulteriore dimostrazione dei collegamenti con gli ambienti criminali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale ha osservato che “molti dei dipendenti della Ventura S.p.a., successivamente all’emissione del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Milano sono stati assunti in altre società”. E’ stato rilevato, in particolare, che otto dipendenti, a seguito dell’emanazione dell’interdittiva, sono stati assunti dalla società Euro Impianti di Francesco Buscemi, figlio di Buscemi Sebastiano, di cui sarebbero accertati i legami con ambienti della criminalità organizzata.

Gli accertamenti istruttori disposti in corso di giudizio hanno quindi incrementato la consistenza del quadro indiziario valutabile a carico della parte ricorrente.

9. Anche i provvedimenti prefettizi, di Messina e Milano, che hanno riscontrato negativamente l’istanza di aggiornamento in senso favorevole con provvedimenti del 14.11.2013 e del 9.12.2013 (impugnati con atti di motivi aggiunti depositati in data 3 gennaio 2014), appaiono legittimi.

Sul punto paiono risolutivi i rilievi svolti dalla pronuncia del T.A.R. Milano, Sez. I, 10 luglio 2014, n. 1806, ai quali di seguito ci si richiama.

9.1. L’art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 252 del 1998, oggi trasfuso nell’articolo 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, prevede che la Prefettura “anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. La disposizione consente di rimuovere l’efficacia dell’informativa interdittiva non appena vengano meno le condizioni che ne avevano determinato l’adozione. Il “venir meno delle circostanze rilevanti”, a ben guardare, deve originare da un accertamento di segno contrario rispetto ai precedenti, o comunque assorbente, basato su nuovi elementi, oppure essere frutto

di una diversa valutazione degli elementi originari. In presenza di un'articolata istanza di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto è onerato di riesaminare la vicenda alla luce dei nuovi dati fornitigli e tenuto conto degli aggiornati elementi riguardanti il destinatario degli accertamenti acquisiti dalle forze di polizia.

9.2. Nella specie, la richiesta di revisione si fondava sul mutamento della compagine sociale. Gli originari azionisti hanno, infatti, nel frattempo donato l'intero capitale sociale ai rispettivi tre figli. Nel maggio 2013, attraverso tre donazioni, l'intero capitale della società ricorrente, posseduto dai fratelli Ventura Sebastiano, Ventura Angelo e Ventura Giuseppe, è stato ceduto a titolo gratuito ai sig.ri Ventura Raffaele, Ventura Raffaele Francesco e Ventura Raffaele, figli dei tre originari proprietari.

9.3. Non appare pertinente il rilievo secondo cui l'amministrazione prefettizia avrebbe negato il positivo aggiornamento", in virtù del mero rapporto di parentela tra i nuovi ed i vecchi azionisti.

La ritenuta assenza di "discontinuità" nella gestione del soggetto imprenditoriale in questione si fonda, in primo luogo, sul fatto che alcuni dei donatari già occupavano all'interno della società rilevanti posizioni amministrative all'epoca dell'emanazione della prima informativa ostativa, senza mai essersi distinti per aver posto in essere alcuna azione di contrasto al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Il figlio donatario, sig. Ventura Raffaele (segnalato in passato per il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi), nel corso della pregressa attività della Ventura ha già ricoperto le cariche di Amministratore Delegato, Consigliere e Consigliere delegato. Lo stesso, nel 2010, quando era amministratore unico, aveva intrattenuto un rapporto di locazione di terreno agricolo con tale Buscemi Francesco (titolare dell'impresa individuale Euroimpianti), figlio di Buscemi

Sebastiano, destinatario in data 20.06.2005 di confisca di beni connessa a misura di prevenzione (cfr. nota Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 20.11.2013).

Il figlio donatario, sig. Ventura Raffaele Francesco (a carico del quale, risultano due notizie di reato nel 2007, per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e per omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari ed interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), ha anch'egli ricoperto, a partire dal 30.3.2011 le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Consigliere delegato. Lo stesso, nel 2007, ha rappresentato la Ventura S.p.A. nella costituzione dell'ATI con l'Impresa Litta s.r.l., poi destinataria di provvedimento interdittivo atipico nel 2012.

9.4 A ciò si aggiunge che due dei tre precedenti proprietari risultano ancora iscritti nelle liste INPS quali "lavoratori dipendenti" della società ricorrente.

9.5 Non privo di rilievo, infine, è il fatto che – come già segnalato - il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, abbia osservato che "molti dei dipendenti della Ventura S.p.a., successivamente all'emissione del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Milano sono stati assunti in altre società". E' stato rilevato, in particolare, che otto dipendenti, a seguito dell'emanazione dell'interdittiva, sono stati assunti dalla società Euro Impianti di Francesco Buscemi, figlio di Buscemi Sebastiano, di cui (come si è già detto sopra) sarebbero accertati i legami con ambienti della criminalità organizzata.

9.6 In definitiva, la revisione della precedente informativa avrebbe richiesto non solo la mancata emersione di alcuna nuova evenienza negativa, ma anche il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti imprenditoriali cui è stato ricollegato il pericolo di infiltrazione. Gli elementi appena passati in rassegna, invece, unitamente ai persistenti legami familiari, non attestano alcun effettivo discostamento dalla

situazione rilevata in precedenza, né assicurano l'assoluta impermeabilità circa possibili pressioni malavitose.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione;

- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, nella misura complessiva di €. 4.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)